



COMUNE DI POGGIO MOIANO

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 delib. Del 20.06.2018	OGGETTO: Azienda faunistica venatoria di "Poggio Moiano" - Modifica dell'art. 6 del regolamento di gestione dell'Azienda, approvato con delibera C.C. n. 21 del 31/05/2017.
--------------------------------	---

L'anno DuemilaDICIOTTO, il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18:00, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di I convocazione. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

		PRESENTI	
		SI	NO
Sindaco	1) Grossi Sandro	X	
Consig.ri	2) Angeloni Mariella		X
	3) Caprizi Fabiola	X	
	4) Coccia Giovanni	X	
	5) Del Vescovo Giuseppe		X
	6) Ercoli Patrizia	X	
	7) Felli Norma	X	
	8) Crechi Domenico	X	
	9) Lodovisi Vincenzo		X
	10) Marella Giuseppe	X	
	11) Massimi Matteo	X	
Totale Presenti		8	3

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario del Comune D.ssa Francesca Silveri che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. Grossi Sandro assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

Oggetto: Azienda Faunistica Venatoria di "Poggio Moiano"- Modifica dell'art. 6 del regolamento di gestione dell'Azienda, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 31/05/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1583/1984 veniva affidata l'Azienda Faunistico-Venatoria di Poggio Moiano al concessionario sig. Geminiano Scarrocchia;
- Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1331/1989 veniva disposta la revoca al concessionario come sopra autorizzata;
- Con delibera di G.C. n. 121 del 05-05-1988 veniva autorizzato il Sindaco pro-tempore a richiedere in nome e per conto del Comune la concessione dell'Azienda Faunistico-Venatoria di Poggio Moiano con gestione diretta da parte dell'Ente, rimandando con successivo atto l'approvazione di apposito regolamento;
- Con successiva delibera di C.C. n. 92 del 09-07-1988 veniva ratificata la suddetta delibera di G.C. 121/1988;
- Con deliberazione n. 128 del 07-10-1989 in Consiglio Comunale delegava alla Giunta Comunale alla adozione di tutti gli atti riguardanti l'Azienda;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 12-10-1989 veniva disposto quanto necessario per l'avvio della gestione diretta dell'Azienda;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1332/89 l'Azienda Faunistico Venatoria, veniva affidata in concessione al Sindaco pro-tempore del Comune di Poggio Moiano;
- Con deliberazione di C.C. n. 88 del 22-12-1990 veniva approvato il regolamento interno per la gestione dell'Azienda Faunistica Venatoria A.V.F. di Poggio Moiano;
- Con determinazione dirigenziale I Settore della Provincia di Rieti n. 587 del 14-10-2011, l'Azienda Faunistica Venatoria, denominata "Poggio Moiano", veniva rinnova, fino al 31.12.2018, la concessione dell'A.F.V. di Poggio Moiano;
- Vista la deliberazione della G.R.n. 942, del 29/12/2017 "Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32 comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie", la quale adegua la D.G.R. n. 6091/99, alla luce delle novità introdotte dalla D.G.R. 56/2016;
- Vista la delibera del C.C., n. 21 del 31/05/2017, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di gestione dell'Azienda Faunistica Venatoria di Poggio Moiano;
- Considerato che, per oscura formulazione dell'art. 6, concernente i criteri per l'iscrizione riservata ai cacciatori locali (Soci Interni) del Comune di Poggio Moiano e che per una migliore interpretazione dello stesso si ravvisa la necessità di apportare le idonee rettifiche e/o modifiche come di seguito integralmente riportato:

- 3) Di apportare le modifiche dell'art. 6, come riportato nell'allegato B al presente provvedimento, che forma parte integrante sostanziale del presente atto;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata votazione all'unanimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

- per la regolarità **tecnica**: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Paolo Murante

- per regolarità **contabile e copertura finanziaria**: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario
<i>f.to Dr. Sandro Grossi</i>	<i>f.to D.ssa Francesca Silveri</i>

Il sottoscritto Segretario Comunale D.ssa Francesca Silveri visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on line, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 495 a partire dal 22 GIU. 2018, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000
 Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li 22 GIU. 2018

Il Segretario
f.to D.ssa Francesca Silveri

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale

Il Segretario
D.ssa Francesca Silveri



[Handwritten signature]

Art. 6:
CACCIATORI LOCALI

01. *L'iscrizione all'A.F.V. è riservata principalmente ai cacciatori locali (soci interni) del Comune di Poggio Moiano.*

02. *Sono considerati cacciatori locali i soggetti in regola con la licenza sull'attività venatoria e in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:*

1. Nati nel Comune di Poggio Moiano e ivi residenti

2. Nati nel Comune di Poggio Moiano o ivi residente alla nascita, che in un periodo della loro vita vi abbiano risieduto continuativamente per almeno 20 anni.

3. Residenti nel Comune di Poggio Moiano da almeno 10 anni in maniera continuativa

03. *Appartengono inoltre alle Comunità locali quei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*

A) Figlio di genitori residenti da almeno venti anni nel Comune di Poggio Moiano

B) Proprietari di almeno tre Ha di terreni all'interno dell'area della A.F.V.

C) Proprietari e/o utilizzatori di almeno una unità abitativa sita nel territorio del Comune di Poggio Moiano

D) Soggetti sposati con persone aventi i requisiti di cui al comma 2)

E) Soggetti che svolgono la loro attività lavorativa in Poggio Moiano da almeno 10 anni


F) Soggetti iscritti nell'A.F.V. di Poggio Moiano da almeno 10 anni e che non siano iscritti per lo stesso anno venatorio ad altre A.F.V..

04. *l'iscrizione contemporanea ad altre Aziende provoca l'invalidamento del requisito di cui al comma 3 punto F;*

- Vista la legge n. 157 del 11-02-1992;
- Vista la L.R. Lazio n. 17 del 02-05-1995;
- Visto lo statuto del Comune di Poggio Moiano;
- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e attesa la relativa competenza;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito;
- Visto il regolamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- Con la seguente votazione:
- Presenti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n.0;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di modificare, l'art. 6 del regolamento dell'A.F.V. di Poggio Moiano, approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 31/05/2017;



COMUNE DI POGGIO MOIANO
PROVINCIA DI RIETI

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
DEL COMUNE DI POGGIO MOIANO "A.F.V."**

INDICE:

- Articolo 1- DEFINIZIONE E FINALITA'
- Articolo 2- GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA
- Articolo 3 - SERVIZI ESTERNI DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA
- Articolo 4 - COMITATO DI VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELLA GESTIONE
- Articolo 5 - COMPITI DEL COMITATO DI VIGILANZA
- Articolo 6 - CACCIATORI LOCALI
- Articolo 7 - CACCIATORI ESTERNI
- Articolo 8 - ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
- Articolo 9 - QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DI GESTIONE AZIENDALE
- Articolo 10 -NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO
- Articolo 11 -VIGILANZA VENATORIA
- Articolo 12 -DIVIETI
- Articolo 13 - SANZIONI
- Articolo 14 - DOVERI
- Articolo 15 - NORME DI RINVIO
- Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE

Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Articolo 1

DEFINIZIONE E FINALITA'

L'Azienda Faunistico Venatoria di Poggio Moiano, denominata anche A.F.V., è un istituita sul territorio comunale ed è in possesso di caratteristiche ambientali di interesse naturalistico e di adeguata potenzialità faunistica; idonea quindi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge regionale n. 17/95 e ss.mm.ii., e dalle restanti norme e regolamenti sovracomunali vigenti in materia sia di tutela che di gestione della fauna selvatica anche attraverso opportuni interventi di miglioramento ambientale adottati dal Concessionario.

Le finalità naturalistiche e faunistiche dell'azienda, rappresentando quindi un interesse di tipo collettivo e di pubblica utilità.

A tal fine, il Comune di Poggio Moiano in qualità di titolare della Concessione, è tenuto, attraverso la gestione dell'azienda, ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e/o al mantenimento dell'ambiente per il perseguimento delle citate finalità.

L'Azienda Faunistico Venatoria, istituita per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, non può, ai sensi della L.157/92, perseguire finalità di lucro ed è tenuta, ove necessario, al mantenimento, al ripristino ed al miglioramento degli ambienti naturali ai fini della conservazione della fauna selvatica sui propri territori, nel rispetto delle colture agricole, delle attività tradizionali e all'uso razionale dei territori destinati sia alla gestione venatoria che alla conservazione stessa.

Secondo la normativa attuale L'AFV, ove necessario e in generale, interviene in accordo coi proprietari dei fondi con azioni sul territorio con:

- a. apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte (colture a perdere);
- b. mantenimento e miglioramento dell'habitat naturale;
- c. incremento quantitativo e qualitativo della fauna selvatica;
- d. immissioni frazionate nel tempo di animali e comunque in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 della L. R. n.17 del 02/05/1995 e ss.mm.ii;
- e. ogni altro intervento utile al miglioramento dell'habitat naturale;
- f. promozione dello sviluppo economico del territorio attraverso l'incentivazione della diversificazione dell'attività venatoria e la sostenibile e compatibile valorizzazione turistica ed ambientale del territorio dell'AFV anche in sinergia con le altre azioni di sviluppo intraprese o da intraprendere nel Comune.

Per il perseguimento dei propri fini il Concessionario potrà utilizzare oltre alle proprie risorse di bilancio, anche contributi e finanziamenti ammessi da Enti pubblici, Consorzi, Comunità Europea ecc.

Articolo 2

GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA

Il Concessionario assumerà ogni decisione sulla gestione dell'Azienda Faunistica Venatoria, sulla base di studi di fattibilità redatti da tecnici di comprovata esperienza in materia per l'individuazione della migliore tipologia di gestione dell'A.F.V.

Sarà facoltà del Concessionario, per il migliore raggiungimento delle suddette finalità, affidare all'esterno dell'Ente, alcuni servizi di gestione dell'A.F.V., meglio indicati nel successivo Art. 3.

Nella gestione dell'Azienda il Concessionario si avvale della collaborazione di un Comitato Consultivo costituito da 7 consiglieri nominati dal Sindaco, di cui:

n. 4 tra i "cacciatori locali" eletti dall'assemblea dei cacciatori

n. 1 esperto in materia ambientale

n. 2 proprietari agricoli di terreni ricompresi nell'A.F.V.

Il Comitato sarà coordinato dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato, individuato anche tra il personale comunale.

I consiglieri eletti nel Comitato Consultivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili tutti i cacciatori membri dell'A.F.V., purchè non interessati da procedimenti disciplinari e in regola con la quota associativa.

I compiti assegnati al Comitato sono di natura consultiva e propositiva sui servizi di gestione e sulle attività dell'Azienda Faunistico Venatoria di Poggio Moiano.

Articolo 3

SERVIZI ESTERNI DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA

Il Concessionario potrà affidare alcuni servizi di gestione dell'A.F.V. a soggetti in possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità e le procedure previste dalle normative e regolamenti al momento vigenti in materia.

Spetterà alla Giunta Comunale determinare: la tipologia dei servizi di gestione dell'A.F.V. in appresso elencati, la durata dell'affidamento, le quote di iscrizione ed ogni altro adempimento di competenza per la migliore gestione dell'Azienda Faunistica Venatoria, in particolare:

- a) assistenza nelle fasi di controllo e vigilanza del personale preposto del Concessionario;
- b) provvedere ad ogni adempimento burocratico compiendo tutti gli atti connessi con la gestione del servizio affidato per il raggiungimento delle finalità dell'AFV;
- c) provvedere alla cura di tutte le attività, fatta eccezione del solo tesseramento dei cacciatori che resta di esclusiva competenza del Concessionario;
- d) curare tutti gli adempimenti amministrativi per conto del Concessionario ove demandato, fatta eccezione dell'incarico del tecnico faunista, che resta a cura e spese e di esclusiva competenza del Concessionario;
- e) valutare e promuovere interventi di conservazione e gestione faunistica con il concessionario o con il tecnico faunista;
- f) farsi carico delle spese di gestione dei servizi dell' AFV e di ogni altro onere economico e fiscale previsto dalla legge nonché la stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- g) farsi carico di tutte le spese di indennizzo per eventuali danni a cose, animali o persone causati da fauna selvatica (art. 42 L.R. 17/95);

h) il GESTORE, in considerazione che il Concessionario auspica che l'AFV assuma un ruolo trainante per l'economia del territorio nell'ambito del turismo, si impegna a promuovere ogni utile attività, anche di concerto con il Concessionario, a tale scopo organizza almeno una manifestazione annua, avente quale tema conduttore l'attività agricola, venatoria e zootecnica quale veicolo d'onori.

Entro trenta giorni dal termine della stagione faunistico-venatoria il GESTORE dovrà trasmettere al Concessionario, idonea rendicontazione delle spese stabilite nell'apposito capitolato d'onori di competenza della Giunta Comunale, alla quale spetterà anche la decisione sulla durata di affidamento dei servizi di gestione.

Articolo 4

COMITATO DI VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELLA GESTIONE

1. Al fine di garantire una rigorosa e puntuale esecuzione di quanto previsto nel presente regolamento e di evitare l'insorgere di controversie, il Concessionario potrà istituire un Comitato di Vigilanza sulla esecuzione della gestione (di seguito denominato Comitato)

Esso è composto:

- dal Sindaco-Concessionario o suo delegato in rappresentanza del Comune di Poggio Moiano Concessionario;
- dal tecnico faunista incaricato dal Concessionario
- dal Gestore dei servizi affidati dal Concessionario

Il Sindaco-Concessionario può sempre prendere parte alle sedute del Comitato di Vigilanza.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno durante il periodo della gestione su convocazione del Sindaco o suo delegato ogniqualvolta si evidenzino eventuali inadempimenti da parte del Gestore, nonché per la definizione dei compiti ad esso affidati dal presente regolamento.

Il Comitato si riunisce presso la sede comunale su richiesta del Sindaco o suo delegato.

3. Le determinazioni del Comitato sono verbalizzate e obbligano tra loro le parti.

E' sempre fatta salva ed impregiudicata la facoltà del Concessionario di richiedere l'applicazione della clausola risolutiva espressa nei casi previsti di inadempimento da parte del Gestore.

4. La partecipazione alle sedute del Comitato non dà diritto a rimborsi od indennità.

5. Il Comitato di Vigilanza resta in carica per tutta la durata dell'affidamento della gestione dei servizi.

Articolo 5

COMPITI DEL COMITATO DI VIGILANZA

L'attività del Comitato dovrà essere quella di assicurare un corretto svolgimento delle funzioni dell'A.F.V. e a salvaguardare la conservazione del patrimonio faunistico della azienda.

La tutela e la conservazione degli ambienti naturali sarà un dovere del Concessionario contro abusi e speculazioni edilizie.

In particolare il Comitato dovrà:

a) collaborare sotto il profilo tecnico-amministrativo con il Concessionario per la migliore conduzione della Azienda;

- b) fornire al Concessionario tutte quelle indicazioni relative ad una corretta regolamentazione degli atti;
- c) collaborare con gli organi di vigilanza;
- d) collaborare con il Concessionario nella individuazione e riassetto delle aree incolte;

Articolo 6

CACCIATORI LOCALI

01. L'iscrizione all'A.F.V. è riservata principalmente ai cacciatori locali (soci interni) del Comune di Poggio Moiano.

02. Sono considerati cacciatori locali i soggetti in regola con la licenza sull'attività venatoria e in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1. Nati nel Comune di Poggio Moiano e ivi residenti
- 2. Nati nel Comune di Poggio Moiano o ivi residente alla nascita, che in un periodo della loro vita vi abbiano risieduto continuativamente per almeno 20 anni.
- 3. Residenti nel Comune di Poggio Moiano da almeno 10 anni in maniera continuativa

03. Appartengono inoltre alle Comunità locali quei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- A) Figlio di genitori residenti da almeno venti anni nel Comune di Poggio Moiano
- B) Proprietari di almeno tre Ha di terreni all'interno dell'area della A.F.V.
- C) Proprietari e/o utilizzatori di almeno una unità abitativa sita nel territorio del Comune di Poggio Moiano
- D) Soggetti sposati con persone aventi i requisiti di cui al comma 2)
- E) Soggetti che svolgono la loro attività lavorativa in Poggio Moiano da almeno 10 anni
- F) Soggetti iscritti nell'A.F.V. di Poggio Moiano da almeno 10 anni e che non siano iscritti per lo stesso anno venatorio ad altre A.F.V..

04. l'iscrizione contemporanea ad altre Aziende provoca l'invalidamento del requisito di cui al comma 3 punto F.

Articolo 7

CACCIATORI ESTERNI

L'iscrizione all'A.F.V. è inoltre consentita in via secondaria ai cacciatori esterni (soci esterni) in regola con la quota associativa e con la licenza sull'attività venatoria.

Ai cacciatori esterni saranno applicate quote d'iscrizione differenziate da quelle dei cacciatori locali secondo le quote annue stabilite da Concessionario.

Articolo 8

ISCRIZIONE ED AMMISSIONE

1. L'iscrizione all' AFV è aperta a tutti i cacciatori in regola con la licenza sull'attività venatoria sulla base dei criteri di cui agli artt. 6 e 7.

Le domande di ammissione all'esercizio venatorio nell'AFV dovranno essere indirizzate direttamente al Concessionario, secondo le modalità stabilite dal Concessionario stesso.

L'Ufficio comunale preposto, provvederà all'iscrizione, previa verifica del pagamento della quota annua associativa stabilita dal Concessionario, sentito il Comitato Consultivo.

2. Le quote annue associative vengono distinte tra soci interni (cacciatori locali) e soci esterni (cacciatori esterni).

Articolo 9

QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DI GESTIONE AZIENDALE

1. Le quote di partecipazione alla gestione dei costi dell'AFV da versarsi al Concessionario dagli iscritti per ciascuna stagione venatoria, sono quelle stabilite ogni anno dal Concessionario.

2. L'iscrizione ha validità un anno a decorrere dalla data del versamento.

3. Spetterà al Concessionario determinare le quote annue di iscrizione, con applicazione di tariffe agevolate ai cacciatori locali in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente regolamento.

4. Il Gestore non potrà richiedere contributi ai cacciatori relativi ai servizi già ad esso affidati dal Concessionario.

Articolo 10

NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO

Il Concessionario rilascia i permessi venatori giornalieri della Azienda a tutti coloro in possesso dei previsti requisiti, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e previo versamento delle quote stabilite dalla Giunta Comunale, diversificate tra i cacciatori locali e i cacciatori esterni.

Il socio ha l'obbligo e la responsabilità di annotare di volta in volta il numero di capi di selvaggina prelevati depositando, a termine della singola cacciata, il permesso negli appositi contenitori o direttamente al gestore secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della DGR 6091/1999 ss mm e ii. Le singole quote di prelievo sono stabilite dal Concessionario secondo i piani annuali di prelievo e assestamento faunistico approvati dalla regione per le specie in indirizzo.

Articolo 11

VIGILANZA VENATORIA

La vigilanza venatoria all'interno dell'AFV a cura del Concessionario è espletata in via prioritaria da agenti di polizia municipale ai sensi dell'art. 29 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, (guardie giurate comunali, così definite ai sensi dell'art. 43 comma 4 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17).

La vigilanza potrà inoltre essere affidata dal Concessionario ad altri soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il personale di vigilanza esercita il controllo su tutto il territorio dell'Azienda, sulla fauna tutelata, sull'esercizio venatorio, sul prelievo della fauna selvatica e sulla regolarità della tabellazione dell'azienda medesima.

Articolo 12

DIVIETI

1. Fatti salvi i divieti sanciti dalla Legge 157/92, dalla LR 17/95 e loro modifiche e integrazioni, è altresì vietato:

- a) ai cacciatori ammessi, sostare o penetrare in atteggiamento di caccia nelle zone di rifugio e protezione aziendali o di adoperarsi per scacciare la selvaggina dal loro interno;
- b) installare nell'area dell'AFV appostamenti fissi e di quelli temporanei che comportino preparazione di sito con modifica o occupazione non momentanea del terreno non autorizzati dal concessionario.
2. E' sempre vietata la caccia su fondi in attualità di coltivazione. Ogni eventuale danno sarà risarcito ai proprietari del fondo direttamente dal Gestore, fatta salva la possibilità per lo stesso di rivalersi sul cacciatore che ha provocato il danno.
3. E' vietata ai non autorizzati l'introduzione in AFV di qualsiasi specie di fauna selvatica.
4. E' tassativamente vietato abbattere specie animali in esubero rispetto alle previsioni del piano annuale di prelievo o di quanto assegnato giornalmente al singolo socio dell'AFV.
5. E' vietata la pratica del foraggiamento a scopo venatorio.
6. All'attività venatoria in azienda si applicano le limitazioni previste dalla normativa vigente e quelle disposte dal concessionario.

Articolo 13

SANZIONI

Per soci trasgressori è prevista la sospensione dall'attività venatoria in azienda e la confisca del/i permessi rilasciati senza rimborso della quota associativa per l'anno in corso. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 14

DOVERI

Ogni socio, è tenuto se richiesto, dagli organi di vigilanza incaricati dal Concessionario o da agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché dal personale di vigilanza dell'AFV, a fornire tutta la documentazione personale relativa all'attività venatoria, ivi compreso il permesso giornaliero di caccia rilasciato e consentire la verifica del carniere. Al termine della giornata di caccia il socio restituisce il permesso compilato attraverso gli appositi contenitori o al gestore. La raccolta e la trasmissione dei permessi al concessionario per la compilazione dei registri sono a cura del gestore.

Articolo 15

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio comunale.